

ATTO CONVENZIONALE AI SENSI DELL' ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, PER L'IMPIEGO PRESSO LA PROVINCIA DI PADOVA E IL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI DELLA SIG.RA TOGNIN ILARIA PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (CCNL 16.11.2022).

TRA

Il Parco Regionale dei Colli Euganei C.F. 91004990288, legalmente rappresentato dal Dott. Nicola Montecchio, Dirigente del Settore Risorse Umane, nella presente scrittura denominato anche "Ente di appartenenza";

E

la Provincia di Padova, C.F. 80006510285, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Ilaria Passudetti, Dirigente del Settore Risorse Umane, nella presente scrittura denominato anche "Ente utilizzatore"

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004", oggi sostituito dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- l'art. 23 CCNL 16.11.2022 disciplina, in particolare, l'utilizzo a tempo parziale da parte di un ente locale di personale dipendente di altri enti locali, con il consenso dello stesso, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo e per periodi predeterminati, precisando altresì che non viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale tra la dipendente e l'ente utilizzatore;
- con nota del 10.01.2025 prot. n.1524 il Parco Regionale dei Colli Euganei, a seguito di espletamento di apposita procedura di mobilità esterna, ha chiesto il nulla osta al trasferimento definitivo della dipendente in parola;
- con le finalità di cui alle citate norme, la Provincia di Padova ha concesso, con nota del 12.02.2025, prot. n. 9841 il nulla osta al trasferimento definitivo presso il Parco Regionale dei Colli Euganei, della dipendente Sig.ra Tognin Ilaria, con decorrenza 24.02.2025, condizionando lo stesso alla disponibilità del Parco Regionale dei Colli Euganei alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per l'utilizzo parziale presso la Provincia di Padova della dipendente in parola, con la medesima decorrenza e fino al 30.06.2025, con attività lavorativa da rendersi presso la Provincia di Padova, per due giorni alla settimana, per un totale di 18 ore, nelle giornate di martedì e giovedì (giornate entrambe di nove ore) al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne;
- con nota del 13.02.2025 prot. n.1865 è stato confermato dal Parco Regionale Colli Euganei l'interesse al suddetto trasferimento con le modalità e i tempi richiesti;
- con nota prot. 10859 del 14.02.2025, è stato acquisito formale consenso da parte della Sig.ra Tognin Ilaria all'attivazione della convenzione in parola;

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell'art.1, comma 124, della L. 145/2018, mediante l'impiego condiviso della dipendente Sig.ra Tognin Ilaria, Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, dipendente del Parco Regionale dei Colli Euganei, a far data dal 24.02.2025.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione della dipendente in premessa citata, impiegata a tempo parziale dalla Provincia di Padova e, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data del 24.02.2025 e fino al 30.06.2025.

La dipendente sarà impiegata presso la Provincia di Padova per n. 2 giorni alla settimana, per un totale di 18 ore, nelle giornate di martedì e giovedì (giornate entrambe di nove ore).

Ciascun Ente potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto di convenzione. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni alla sua comunicazione. È sempre ammessa la rinuncia da parte della dipendente interessata.

Art. 4 - Condizioni per l'utilizzo

L'utilizzo della dipendente per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto della lavoratrice.

Art. 5 - Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di appartenenza.

La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dalla dipendente per i giorni in cui è stabilito che la stessa presti servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale la lavoratrice svolge le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento o l'anticipazione per motivate esigenze di servizio. In caso di malattia la dipendente effettuerà le relative comunicazioni, così come previste dalla vigente normativa. Le spese per i corsi di formazione e/o aggiornamento e di missione svolte dalla dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno essere stati effettuati; detto Ente provvederà direttamente al pagamento delle stesse.

Alla dipendente spettano i buoni pasto maturati presso i due Enti secondo le rispettive discipline regolamentari. I buoni pasto saranno erogati direttamente da ciascun Ente per quanto di competenza.

La dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuta ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze dello stesso. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio è prontamente segnalata al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza al quale la dipendente è assegnata per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo, comunicando la decisione all'Ente di appartenenza e alla lavoratrice interessata.

Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 – Trattamento economico e rapporti finanziari tra Enti

Alla lavoratrice in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione spettante prevista per il profilo ricoperto presso il Parco Regionale dei Colli Euganei.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore alla lavoratrice utilizzata a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.

L'Ente utilizzatore provvederà al rimborso degli emolumenti corrisposti dall'Ente di appartenenza, al lordo degli oneri riflessi, per la quota relativa alle prestazioni utilizzate, alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di dettagliata richiesta da parte dell'Ente di appartenenza. Al versamento dell'IRAP provvederà ciascun Ente per la parte di propria competenza.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria e in subordine, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Parco Regionale dei Colli Euganei
Dott. Nicola Montecchio

Per la Provincia di Padova
Dott.ssa Ilaria Passudetti

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.